

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 79/44/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si tratta di un ricorso, presentato dal Mobilificio Za. snc. insieme ai soci, avverso avvisi di accertamento per IIDD Irap e IVA anni 2004, 2005, 2006 2007 2008 e 2009.

Gli avvisi trovavano origine in un verbale della GdF notificato alla parte il 17 maggio 2009 che aveva rilevato profili di rilievo ai fini delle IIDD, Iva ed irap in relazione a

- 1) Costi non inerenti per gli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2007 2008 e 2009;
- 2) Maggiori ricavi non contabilizzati per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009;
- 3) Proventi da rettifiche di operazioni di transfer price per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Inseguito a detto verbale l'Agenzia delle Entrate notificava alla società ed ai soci distinti avvisi di accertamento per i menzionati anni di imposta.

La Società ed i soci impugnavano gli avvisi contestandone la fondatezza. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate confermando il proprio operato.

La Commissione Provinciale di Varese, dopo aver riunito i ricorsi, li respingeva ad eccezione di quello presentato dai soci per il solo anno 2007, poiché lo stesso risultava affetto da un difetto di motivazione, mentre per tutti gli altri riteneva esaustiva la motivazione e peraltro non provato dai contribuenti quanto asserito, dato che la numerosa documentazione prodotta o non era riconducibile alle riprese o non era individuabile dal giudice, il quale non può farsi carico di un onere della parte. Condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

Presenta appello la parte ricorrente che contesta la sentenza impugnata poiché la ritiene viziata nella motivazione a suo dire troppo sintetica rispetto alla portata della questione sollevata dalla parte e alle numerose doglianze proposte. A suo dire vi sarebbe stata una acritica adesione alle ragioni esposte dall'Ufficio e non sarebbe abbastanza comprensibile l'iter "psicologico"; seguito dai giudici per addivenire alla decisione.

Rileva che non sarebbe stata correttamente esaminata la documentazione prodotta e elio anche l'Ufficio non avrebbe estratto copia di quanto dalla parte prodotto in giudizio così da potersi rendere conto della correttezza delle doglianze esposte.

Lamenta poi la mancata pronuncia su alcune specifiche eccezioni sottoposte al giudizio di primo grado. A suo parere il giudice avrebbe l'onere di vagliare tutte le doglianze esposte.

Lamenta ancora che nel procedimento utilizzato dalla Agenzia per l'accertamento vi crebbe stata violazione dell'art. 39 Dpr &33/72 poiché i verbali cui l'ufficio fa riferimento non sarebbero quelli indicati dalla norma.

Rileva che vi sarebbe stata una violazione dell'art. 2697 cc sull'onere della pro a in quanto tale onere graverebbe sull'Agenzia e non sul contribuente.

Nel merito ritiene che non siano stati correttamente riconosciuti i costi che necessariamente esistono a fronte dei ricavi: se ricavi non contabilizzati vi fossero stati altrettanto vi sarebbero stati dei costi di cui tenere conto.

Ritiene ancora che l'IVA relativa agli addebiti contestati doveva essere scorporata e non aggiunta come avrebbe invece fatto l'ufficio.

Quanto al transfer pricing per l'anno 2007 ritiene che l'Agenzia non abbia provato nei modi di legge la manovra elusiva e pertanto la ripresa deve essere annullata.

Chiede, la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.

Si costituisce l'Agenzia che, nel sottolineare che a suo parere la sentenza impugnata è completa e correttamente motivata, fa rilevare che quanto alla doglianza espressa dall'appellante relativamente all'art. 39 comma 1, lett. c) DPR 60/73 e art. 54 Dpr. 633/72 si tratterebbe di una doglianza priva di consistenza poiché ben può la Agenzia basare il proprio operato su di un verbale emesso dalla GdF nei confronti del contribuente. Anzi evidenzia che l'Ufficio si sarebbe conformato per l'anno 2004, anno per il quale la società si era avvalsa delle disposizioni dell'art. 36 L 289/02, al potere limitato che le norme davano all'ufficio. Confermava quindi la correttezza del proprio operato.

Neppure ritiene valida la doglianza espressa in tema di onere della prova poiché l'Ufficio avrebbe compiutamente provato quanto sostenuto.

Quanto ai costi relativi ai ricavi non contabilizzati si fa rilevare che l'Agenzia ha constatato che i costi erano già stati contabilizzati dalla contribuente.

Il rilievo relativo all'IVA viene poi contestato dall'Ufficio sulla base della mancata emissione delle fatture fatto che ha impedito di ritenere che gli importi fossero comprensivi di IVA.

Quanto alle eccezioni sollevate sul transfer pricing evidenzia che i beni veni "venduti" alla società Svizzera, che aveva la medesima partecipazione sociale della ricorrente, al prezzo pagato dalla Za. al proprio fornitore, mentre il ricavo relativo alle vendite restava tutto in Svizzera, dove scontava una imposta decisamente più bassa.

Chiede pertanto l'Agenzia il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, presa visione di quanto in atti depositato dalle parti, e di quanto dalle stesse esposto in udienza, passa all'esame dei fatti di cui è causa.

Il primo rilievo mosso dall'appellante alla sentenza di primo grado è di essere motivata in maniera insufficiente a far comprendere l'iter logico giuridico che i giudici avrebbero seguito per giungere alla decisione.

La doglianza appare pretestuosa. Leggendo la motivazione della decisione, infatti, risulta evidente che i giudici di prime cure non solo hanno vagliato le argomentazioni esposte dalla parte nel proprio ricorso ed altrettanto hanno esaminato attentamente gli accertamenti a loro notificati, tanto da dichiarare nullo uno solo mal motivato dalla Agenzia, individuandolo tra i molteplici accertamenti inviati alle parti, ma hanno considerato tutte le eccezioni sollevate dalle parti con i loro ricorsi. Una motivazione succinta ma chiara non è una motivazione carente di logica. Anche la doglianza sulla violazione dell'art. 112 cpc va respinta poiché qualora il giudice indichi su quali elementi basi la sua decisione, rectius il suo convincimento, non deve necessariamente analizzare i rilievi che risultino assorbiti - e pertanto sarebbe inutile analizzare - o comunque incompatibili con la decisione assunta.

Altrettanto pretestuosa appare la doglianza relativa alla violazione dell'art. 39 comma 1 lett. c) del DPR 600/73. La norma in questione recita infatti: " c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da alti atti e documenti in possesso dell'ufficio";. Ora appare evidente verbale della G.d.F. emesso nei confronti dei contribuenti integri la fattispecie del documento in possesso dell'ufficio. L'eccezione va pertanto respinta.

I contribuenti qui appellanti hanno ancora sollevato eccezione relativa all'onere della prova - art. 2697 cc - che a loro patere sarebbe gravato interamente sull'ufficio. Ora dalla lettura degli atti di accertamento appare chiaro che l'Agenzia delle Entrate ha vagliato quanto esposto nel verbale della G.d.F. a sua disposizione e ha posto le prove raccolte dalla stessa G.d.F. a base dei suoi accertamenti: ne ha, infatti, fatto corretta menzione negli stessi, tenendo comunque presente che il verbale di cui si parla era in possesso delle parti qui appellanti. L'Agenzia ha pertanto adempiuto correttamente al proprio onere probatorio ed in giudizio è onere della parte, a fronte dei correttamente motivati atti di accertamento, fornire le prove atte a dimostrare l'eventuale errore in cui sia incorsa l'Agenzia stessa. La doglianza va pertanto respinta.

L'eccezione sollevata in merito al mancato riconoscimento dei costi afferisce anch'essa alla questione delle prove dedotte in giudizio. La parte chiede che a fronte di ricavi recuperati nei calcoli dall'ufficio venga tenuto conto che esistono dei costi sostenuti dai ricorrenti: purtroppo né nel corso del procedimento accertativo, né in sede di giudizio, le parti qui appellanti hanno mai dato una benché minima traccia dell'esistenza di costi (e soprattutto una loro quantificazione) che potesse essere correlata con i ricavi anzidetti. La doglianza va respinta.

Ugualmente va respinta la doglianza relativa al mancato scorporo dell'IVA: in mancanza di prova certa, deducibile anche in sede di giudizio, non è possibile ritenere che gli importi di cui si tratta fossero comprensivi di IVA.

Rimane la questione dell'eccezione relativa al transfer pricing contestato con gli accertamenti relativi all'anno 2007.

L'art. 110 del TUIR (ex art. 76.), come più volte chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, regola il transfer pricing ed il suo scopo: "è di evitare che all'interno delle società del gruppo vengano posti in essere trasferimenti di utili tramite applicazione di prezzi inferiori al valore normale dei beni ceduti onde sottrarli alla tassazione in Italia a favore di tassazioni estere inferiori. Si tratta di clausola antielusiva che trova, non solo, radici nei principi comunitari in tema di abuso del diritto (cioè strumentalmente piegato in funzione anomala e/o eccedente il suo normale esercizio) ma anche immanenza in diversi settori del diritto tributario nazionale essendo consentito all'Amministrazione finanziaria di disconoscere ad esempio - i vantaggi fiscali conseguiti da operazioni societarie (art. 10 della L. n. 408/1990) poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta (Cass. n. 22023 del 13/10/2006).

L'onere della prova grava sull'ufficio, ma anche in questo caso lo stesso ha provato quanto affermato con puntuali riferimenti a quanto riportato nel verbale della G.d.F. alle pagg. 23 e 24 (verbale nella piena conoscenza dei contribuenti). Non ha alcuna importanza la grandezza del gruppo societario: nella fattispecie qui in esame, vi sono solo due società, ma le operazioni poste in essere tra la società italiana e quella avente sede in Svizzera rivestono pienamente il carattere elusivo delineato dalla norma. Né d'altro canto nemmeno su questo punto la società ha fornito prova contraria atto a "smontare" le deduzioni dell'Agenzia. Non ha infatti, nemmeno verbalmente, contestato che i beni venissero trasferiti alla società svizzera allo stesso prezzo pagato in Italia ai propri fornitori: non ha fornito prova che i beni non avessero in questo modo scontato prezzi inferiori al valore normale di cessione in situazioni analoghe; insomma non ha fornito alcuna dimostrazione probante che le deduzioni tratte dall'ufficio sulla base degli atti e dei fatti esaminati fossero errate. Nemmeno le ha fornite a questo Collegio. Tale ultima doglianza va pertanto respinta.

Nel merito poi, appare evidente che le parti appellanti, a fronte di una attenta e completa analisi effettuata dalla C.d.F. prima e dall'Agenzia poi non hanno fornito alcuna prova chiara, atto a contestare quanto accertato. Né era compito del Giudice Tributario, come giustamente affermato dalla Commissione Provinciale, ricercare gli elementi idonei a sostenere la tesi delle parti ricorrenti, ora appellanti. Laddove in ambito processuale si voglia far valere una propria tesi questa va supportata da idonea e chiara documentazione, atto a comprovare la propria tesi. Se le parti ritenevano necessaria una perizia, dovevano presentarne una di parte che contenesse una analisi contabile puntuale; non è un onere, e nemmeno nel potere dei Giudici, sostituirsi alle parti per far valere l'una o l'altra tesi o per comprovarne la attendibilità. Il Giudice può soltanto vagliare quanto dalle parti presentato in giudizio: non può, anzi non deve sostituirsi alle stesse.

Volendo comunque dare contezza del vaglio della copiosa ma insufficiente documentazione prodotta (anche in sede di pubblica udienza il difensore stesso delle parti appellanti ha ammesso che non di tutte le operazioni si era riusciti a fornire prova documentale, e così per tutti gli anni in contestazione) la stessa risulta spesso errata nei riferimenti temporali e di valore.

L'appello va pertanto respinto.

Quanto alle spese esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

PQM

La Commissione conferma l'appellata sentenza. Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in €. 3,500,00.